Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 26 del 31 gennaio 2008 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 31 gennaio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2008 è terminata il 26 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

N. 26

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazioni n. 70/2007, n. 72/2007, n. 74/2007, n. 79/2007, n. 90/2007, n. 99/2007, n. 113/2007, n. 114/2007, n. 115/2007, n. 116/2007.

SOMMARIO

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 3 agosto 2007. — *Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: Sistema MOSE (CUP 051B02000050001) - Incremento capitale mutuato e ulteriore finanziamento.* (Deliberazione n. 70/2007) .... *Pag.* 5

DELIBERAZIONE 3 agosto 2007. — *Primo programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) - Schemi idrici regione Puglia - Acquedotto potabile del Sinni I, II e III lotto - Progetto definitivo (CUP E71B05000050003).* (Deliberazione n. 72/2007)........ » 8

DELIBERAZIONE 3 agosto 2007. — *Primo programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2007/2009 - Decreto legislativo n. 154/2004.* (Deliberazione n. 74/2007) .... » 26

DELIBERAZIONE 3 agosto 2007. — *Assegnazione prima tranche quota premiale a regioni e province autonome - Nuclei regionali «Conti pubblici territoriali». (Allegato alla delibera CIPE n. 1/2006).* (Deliberazione n. 79/2007) .... » 28

DELIBERAZIONE 30 agosto 2007. — *Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) - Piattaforma logistica di Città di Castello - San Giustino - Approvazione del progetto definitivo (CUP C31H04000120005).* (Deliberazione n. 90/2007) .... » 30

Allegato 1........ » 34

Allegato 2........ » 34

DELIBERAZIONE 28 settembre 2007. — *Programma multiregionale per il sostegno delle relazioni dei territori regionali con la Cina (finanziamento primo modulo a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate).* (Deliberazione n. 99/2007)........ » 35

DELIBERAZIONE 9 novembre 2007. — *Fondo sanitario nazionale 2006 - Ripartizione tra le regioni delle somme vincolate destinate al Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario.* (Deliberazione n. 113/2007)........ » 37

Allegato .... » 38

DELIBERAZIONE 9 novembre 2007. — *Fondo sanitario nazionale 2007 - Parte corrente - Ripartizione tra le regioni delle risorse accantonate per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, legge n. 662/1996.* (Deliberazione n. 114/2007) ..... *Pag.* 39

ALLEGATO ..... » 40

DELIBERAZIONE 9 novembre 2007. — *Fondo sanitario nazionale 2006 - Parte corrente - Ripartizione tra le regioni delle risorse accantonate per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, legge n. 662/1996.* (Deliberazione n. 115/2007) ..... » 41

ALLEGATO ..... » 42

DELIBERAZIONE 9 novembre 2007. — *Legge n. 97/1994: Approvazione dei criteri di riparto e ripartizione tra le regioni e le province autonome del Fondo nazionale per la montagna per gli anni 2006 e 2007.* (Deliberazione n. 116/2007) ..... » 43

ALLEGATO ..... » 44

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 3 agosto 2007.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: Sistema MOSE (CUP 051B02000050001) - Incremento capitale mutuato e ulteriore finanziamento. (Deliberazione n. 70/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 29 novembre 1984, n. 798, concernente «Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia»;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 ed autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni ed integrazioni, e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV concernente «lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;

l'art. 256 che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha modificato l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, operando tra l'altro la scissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rispettivamente, in Ministero delle infrastrutture e Ministero dei trasporti;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, che all'art. 1, comma 977, autorizza la concessione di contributi quindicennali per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla predetta legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo Programma delle infrastrutture strategiche, che include il «progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: Sistema MOSE» per un costo complessivo di 4.131,655 Meuro;

Viste le delibere 29 novembre 2002, n. 109 (*Gazzetta Ufficiale* n. 58/2003), 29 settembre 2003, n. 72 (*Gazzetta Ufficiale* n. 282/2003), 29 settembre 2004, n. 40 (*Gazzetta Ufficiale* n. 21/2005), 20 dicembre 2004, n. 75 (*Gazzetta Ufficiale* 92/2005) e 29 marzo 2006, n. 74 (*Gazzetta Ufficiale* n. 196/2006), i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati, con le quali questo Comitato ha assunto determinazioni in ordine al «Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia - Sistema MO.S.E.» - ed ha assegnato contributi all'opera per complessivi 1.468,10 milioni di euro a valere sulle risorse destinate alle infrastrutture strategiche;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, 28 febbraio 2007, n. 15, concernente le procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, commi 511 e 512;

Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006 attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Vista la nota 30 luglio 2007, n. 330, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso la relazione istruttoria sul «progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: sistema MO.S.E.», proponendo l'approvazione dell'incremento del capitale mutuato a valere sui limiti di impegno di cui alle citate delibere n. 40/2004 e n. 75/2004 ed una quarta assegnazione di 243,17 milioni di euro in termini di volume di investimenti;

Ritenuto di procedere alla assegnazione dell'ulteriore finanziamento richiesto, al fine di assicurare la prosecuzione dei lavori secondo una curva di produzione coerente con il cronoprogramma di realizzazione dell'opera che prevede il termine dei lavori entro il 31 dicembre 2012;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture;

Ritenuto di condividere le considerazioni espresse in seduta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ordine alla necessità di individuare e quantificare ulteriori misure di mitigazione e compensazione per l'habitat, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e come richiesto dalla Commissione europea nello scorso mese di luglio;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

PRENDE ATTO

delle risultanze dell'istruttoria di cui in premessa ed in particolare:

che il Consorzio Venezia Nuova, soggetto aggiudicatore in qualità di concessionario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia - per la realizzazione delle attività di salvaguardia di competenza dello Stato, opera in base agli obiettivi indicati dal c.d. «Piano generale degli interventi» che comprende, tra le altre, le opere di regolazione delle maree alle tre bocche di porto (Sistema MO.S.E.);

che tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia e il Consorzio Venezia Nuova è stato stipulato in data 11 maggio 2005 l'atto aggiuntivo alla Convenzione generale che introduce, tra l'altro, il criterio del «prezzo chiuso» per le opere necessarie al «Sistema MO.S.E.»;

che il relativo decreto presidenziale di approvazione è stato registrato alla Sezione di controllo per il Veneto della Corte dei conti in data 8 luglio 2005, reg. 2, fg. 47;

che nel suddetto atto aggiuntivo, che presuppone anche una dettagliata scansione della produzione e dei relativi finanziamenti per garantire il completamento dell'opera entro il 31 dicembre 2012, il costo dell'opera stessa - al lordo delle assegnazioni deliberate da questo Comitato ed al netto di un importo complessivo di 111,729 milioni di euro, reso disponibile in una prima fase di attività sulle risorse della legge n. 798/1984 - viene rideterminato in 4.159,897 Meuro;

che per la realizzazione del «Sistema MO.S.E. finora sono stati stanziati complessivamente 1.579,83 milioni di euro, cosi distinti:

(milioni di euro)

Fondi ex legge n. 798/1984	111,73
Delibere CIPE n. 109 del 29 novembre 2002, n. 63 del 25 luglio 2003 e n. 72 del 29 settembre 2003 (fondi «legge obiettivo»)	450,00
Delibere CIPE n. 40 del 29 settembre 2004 e n. 75 del 20 dicembre 2004 (fondi «legge obiettivo»)	638,10
Delibera n. 74 del 29 marzo 2006 (fondi «legge obiettivo»)	380,00
TOTALE	1.579,83

che, al 31 dicembre 2006, circa l'80% dei finanziamenti suddetti, per un totale di 1.262,876 milioni di euro pari al 30% del costo totale dell'opera, risulta già impegnato in lavori in corso di esecuzione e di prossimo avvio, mentre la spesa effettuata alla stessa data è pari a 1.122,21 milioni di euro;

che, in relazione al costo totale rideterminato con l'atto aggiuntivo di cui innanzi e pari a 4.271,63 milioni di euro al lordo dei citati 111,73 milioni di euro, il residuo da finanziare entro il 2012 (data di presunta ultimazione dei lavori) è pari a 2.691,80 milioni di euro;

in ordine alla richiesta di aumento del capitale mutuato

che, con riferimento al contributo quindicennale di 58,399 milioni di euro assegnato con le citate delibere nn. 40/2004 e 70/2005, la rielaborazione dell'andamento del contratto di mutuo stipulato dal Consorzio Venezia Nuova in data 14 dicembre 2005 con il Dexia Crediop S.p.A., capogruppo e mandatario del Raggruppamento di Istituti finanziatore, effettuata in relazione alle attività finanziate ed alle relative erogazioni effettuate e previste, nonché in base all'andamento prospettico dei tassi di interesse sino al termine del contributo suddetto, rende possibile incrementare di 50 milioni di euro l'importo del capitale mutuato, elevandolo da 638,1 a 688,1 milioni di euro;

che la Dexia Crediop S.p.A. ha subordinato la suddetta operazione finanziaria all'assenso del Ministero delle infrastrutture - Magistrato alle Acque di Venezia, che si è favorevolmente espresso in data 2 marzo 2007, e del Ministero dell'economia e delle finanze;

in ordine alla richiesta della 4ª assegnazione

che, al fine di garantire la copertura finanziaria dei lavori fino alla fine del corrente anno 2007, assicurando al contempo una curva di produzione in linea con il cronoprogramma esecutivo che prevede il completamento dell'opera entro il 2012, è necessaria l'assegnazione al Consorzio Venezia Nuova di una quarta tranche di finanziamento di 243,17 milioni di euro in termini di volume di investimenti;

che, a seguito dell'incremento del capitale mutuato di cui al punto precedente e della presente quarta assegnazione, il fabbisogno residuo complessivo dell'opera viene determinato in 2.398,63 milioni di euro, fermo restando che le assegnazioni successive saranno disposte in base all'effettivo andamento della produzione;

Delibera:

1. È autorizzato l'incremento del capitale mutuato sul contributo quindicennale di 58,399 milioni di euro assegnato al Consorzio Venezia Nuova per la realizzazione del «Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: Sistema MO.S.E.» (CUP 051B02000050001) con delibera di questo Comitato n. 75/2004. Tale operazione finanziaria, da formalizzare con la stipula di apposito atto aggiuntivo al contratto quadro di mutuo richiamato in premessa, comporta l'incremento del volume di investimento attivato da 638,1 a 688,1 milioni di euro.

2. Per la prosecuzione dei lavori relativi al medesimo Sistema MO.S.E. è assegnato al Consorzio Venezia Nuova un contributo massimo di 23.067.894 euro per 15 anni a valere sui fondi recati dall'art. 1, comma 977, della legge n. 296/2006 con decorrenza dal 2007: detto contributo, suscettibile di sviluppare un volume di investimento di 243.170.000 euro, è quantificato includendo, nel costo di realizzazione degli investimenti, anche gli oneri derivanti da eventuali finanziamenti necessari e porta il totale dei finanziamenti deliberati da questo Comitato, a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche, ad un livello contenuto entro il «fabbisogno residuo» quantificato nella delibera n. 109/2002.

3. In sede di ulteriore richiesta di assegnazione di finanziamenti al sistema «MO.S.E.», il Ministero delle infrastrutture fornirà un quadro aggiornato dello stato di attuazione dell'opera ed una specifica particolareggiata delle ulteriori misure di mitigazione e compensazione dell'habitat che si rendono necessarie per corrispondere alle richieste pervenute dalla Commissione europea, corredata dalla relativa previsione di costo.

4. Il Ministero delle infrastrutture continuerà a garantire un adeguato meccanismo di monitoraggio ed a svolgere gli adempimenti necessari per consentire a questo Comitato di assolvere ai compiti di vigilanza previsti dall'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003.

Roma, 3 agosto 2007

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6, Economia e finanze, foglio n. 224

DELIBERAZIONE 3 agosto 2007.

Primo programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) - Schemi idrici regione Puglia - Acquedotto potabile del Sinni I, II e III lotto - Progetto definitivo (CUP E71B05000050003). (Deliberazione n. 72/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001 n. 443, c.d. «legge obiettivo», che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative emanate da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, intitolato «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni, e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV concernente «lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;

l'art. 256 che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha modificato l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, operando tra l'altro la scissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e Ministero dei trasporti;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 3 include, nell'ambito degli interventi per l'emergenza idrica nella regione Puglia, l'«Acquedotto potabile del Sinni», i cui primi 3 lotti sono menzionati anche nell'allegato 2 alla delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006);

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che l'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture) è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola Regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa, anche, essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerarsi inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e successive modificazioni, con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) - è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 26 luglio 2007, n. 325, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sul progetto definitivo «Acquedotto potabile del Sinni lotti I, II e III» proponendo

l'approvazione, con prescrizioni, del progetto definitivo dell'opera, che comprende anche il programma interferenze;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 3 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che l'opera di cui sopra è compresa nell'Intesa generale quadro tra il Governo e la regione Puglia, sottoscritta il 10 ottobre 2003, che individua il Commissario delegato all'emergenza idrica quale «soggetto attuatore della progettazione» e l'Acquedotto pugliese S.p.A. quale «soggetto aggiudicatore dell'appalto dei lavori»;

Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006 attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

1. Delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che gli interventi di cui al progetto all'esame rappresentano un primo stralcio funzionale dell'acquedotto del Sinni, che in derivazione dall'esistente acquedotto del Pertusillo convoglierà una portata di circa 1,5 mc/s a servizio del Salento, l'area della Puglia idricamente più penalizzata soprattutto nel periodo estivo, e il cui completamento avverrà con la realizzazione dei potabilizzatori di Statte e di San Paolo, il cui progetto preliminare è in corso di predisposizione;

che lo stralcio funzionale è articolato nei seguenti 3 lotti:

primo lotto: adduttore dal Torrino di Monte Ciminiello al nuovo serbatoio di San Paolo, lungo circa 23,7 Km, con tubazione in acciaio del DN 1200;

secondo lotto: ampliamento del serbatoio di San Paolo in agro di Salice Salentino in calcestruzzo armato del tipo seminterrato, della capacità di circa 50.000 m^3 e posto nelle vicinanze dell'esistente serbatoio, di circa 18.000 mc, ma ad una quota superiore per alimentare anche il suddetto attuale serbatoio;

terzo lotto: realizzazione della condotta dal nuovo serbatoio di San Paolo all'esistente serbatoio di Secli, lunga circa 36,5 Km con tubazione in acciaio del DN 1400;

che detti interventi sono ricompresi nel «piano d'ambito» della regione Puglia approvato, con decreto 30 settembre 2002, n. 294, dal Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale in detta regione, che ha sottoscritto con l'Acquedotto pugliese S.p.A. la convenzione per l'affidamento del servizio idrico integrato nel suddetto A.T.O. Puglia;

che gli interventi stessi sono coerenti con il piano regolatore generale degli acquedotti per la parte relativa alla regione Puglia e sono in parte ricompresi nell'Accordo di programma quadro-risorse idriche sottoscritto l'11 marzo 2003;

che i progetti preliminari dei 3 lotti in argomento sono stati approvati dal Commissario delegato per l'emergenza idrica in Puglia in via meramente tecnica, con decreti nn. 36-37-38/CD/I del 1° marzo 2004;

che l'Acquedotto pugliese S.p.A., nella citata qualità di soggetto aggiudicatore, ha inviato - con nota 20 dicembre 2004, n. 2091/POT/AD/ad - il progetto definitivo all'allora Ministero dei trasporti e delle infrastrutture e che il progetto stesso, completo del piano di risoluzione delle interferenze, è stato trasmesso anche ai soggetti interferenti;

che il soggetto aggiudicatore ha provveduto, nel periodo gennaio-maggio 2005, a far pubblicare l'avviso di avvio del procedimento di pubblica utilità e che, a seguito di tale pubblicazione, sono pervenute osservazioni in ordine alle quali il responsabile del procedimento, con nota 17 ottobre 2005, n. 1583/GC/mp, ha fornito controdeduzioni, ritenute condivisibili dal Ministero istruttore;

che il Comitato regionale per la V.I.A., nella seduta del 24 settembre 2005, ha ritenuto di non assoggettare l'intervento alla procedura di valutazione di impatto ambientale e che analogo orientamento ha adottato, con determina dirigenziale 15 marzo 2006, n. 140, l'Assessorato all'ecologia della regione Puglia, che ha rilasciato contestualmente parere favorevole alla valutazione di incidenza, formulando peraltro alcune raccomandazioni che il Ministero istruttore dichiara di non ritenere accoglibili in quanto comporterebbero una localizzazione dell'opera diversa da quella nel frattempo approvata dalla regione il 16 giugno 2007;

che sul progetto definitivo è stata acquisita una serie di pareri sia nel corso della Conferenza dei servizi indetta dal Ministero istruttore, che si è tenuta il 23 giugno 2005, sia successivamente;

che in particolare hanno formulato parere favorevole i vari assessorati regionali competenti:

l'assessorato bilancio e programmazione, con nota 22 giugno 2005, n. 2985;

l'assessorato alle opere pubbliche, che ha approvato il progetto definitivo in linea tecnica con nota 27 ottobre 2005, n. 6653;

l'assessorato all'assetto del territorio, competente ad esprimersi in merito agli aspetti localizzativi e che, attesa la non interferenza dell'intervento con la pianificazione urbanistica e tenuto conto del parere favorevole delle amministrazioni comunali territorialmente interessate, con nota 14 luglio 2006, n. 6070/2, ha rilasciato parere favorevole di massima sulla localizzazione urbanistica, subordinato all'ottenimento dell'«attestazione di compatibilità paesaggistica»;

che la Giunta regionale con delibera 16 gennaio 2007, n. 1, ha rilasciato la suddetta «attestazione di compatibilità paesaggistica», richiesta dal citato assessorato regionale all'assetto del territorio, ai fini del perfezionamento del parere sulla localizzazione urbanistica;

che con la procedura prevista dagli articoli 166, 170 e 171 del decreto legislativo n. 163/2006 anche gli altri enti interessati dall'esecuzione delle opere hanno espresso pareri favorevoli, nonché i necessari nulla osta, spesso con prescrizioni, e che solo il Consorzio speciale di bonifica di Arneo ha formulato alcune osservazioni, che sono state ritenute non accoglibili a seguito di un incontro tenuto presso il Ministero delle infrastrutture tra le varie istituzioni, che ha portato alla stipula, il 31 ottobre 2006, dell'atto integrativo n. 1 al citato accordo di programma quadro tra regione e Ministeri delle infrastrutture, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e dello sviluppo economico, atto integrativo con il quale è stata confermata la validità del progetto «Acquedotto potabile del Sinni» ed è stata prevista la realizzazione del potabilizzatore di San Paolo;

che la Direzione regionale per i beni architettonici e paesaggistici della Puglia, con nota 15 gennaio 2007, n. 380, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

che il Ministero delle infrastrutture propone le prescrizioni cui subordinare l'approvazione del progetto;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore, come esposto, è individuato nell'Acquedotto pugliese S.p.A.;

che ai sensi della delibera di questo Comitato 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003), al progetto in argomento è stato assegnato il CUP E71B05000050003;

che la modalità di realizzazione dell'opera è l'appalto integrato;

che i tempi di redazione della progettazione esecutiva e di realizzazione dei progetti sono stimati in circa 24 mesi, senza tener conto dei tempi per l'espletamento delle procedure di gara quantificati in 4 mesi dalla pubblicazione della presente delibera;

che all'intervento è assegnato il codice unico di progetto (CUP) E71B05000050003;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo dell'intervento proposto è di 76.700.000 euro al netto dell'IVA;

che la previsioni dei singoli quadri economici sono state ritenute congrue dal menzionato assessorato regionale alle opere pubbliche con la citata nota 27 ottobre 2005;

che la copertura economica sarà assicurata nel seguente modo:

il lotto I (del costo di 22 milioni di euro, inserito nel richiamato I atto integrativo dell'A.P.Q. «Risorse idriche») trova copertura nelle economie di detto APQ, di cui 6.600.000 euro a valere sulle risorse assegnate alla regione Puglia con delibera 4 agosto 2000, n. 84 (*Gazzetta Ufficiale* n. 268/2000), a valere sui fondi per le aree depresse recati dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488; 9.531.060 euro a carico dei fondi POR Puglia - misura 1.1 e 5.868.940 euro provenienti dai fondi S.I.I. (fondi privati dell'Acquedotto pugliese);

il lotto II (del costo di 17,2 milioni di euro, inserito nell'A.P.Q. dell'11 marzo 2003 e nella rimodulazione del 16 giugno 2005) trova copertura, per 10.645.080 euro, nei fondi POR Puglia - misura 1.1 e, per 6.554.920 euro, nei fondi S.I.I.;

il lotto III (del costo di 37,5 milioni di euro, inserito nell'A.P.Q. dell'11 marzo 2003 e nella citata rimodulazione del 16 giugno 2005) trova copertura, per 23.208.750 euro, nei fondi POR Puglia - misura 1.1 e, per 14.291.250 euro, nei fondi S.I.I.

Delibera:

1. Approvazione progetto definitivo.

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo n. 330/2004, è approvato - con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture - anche ai fini del riconoscimento della compatibilità ambientale dell'opera, dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per i beni ricadenti nelle aree interessate e della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo «Acquedotto potabile del Sinni lotti I, II e III».

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione Puglia sulla localizzazione dell'opera.

L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

1.2 L'importo di 76.700.000 euro costituisce il limite di spesa dell'intervento da realizzare.

1.3 Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nella parte I dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera.

1.4 È approvato altresì il piano di risoluzione delle interferenze predisposto dal soggetto aggiudicatore in relazione alle osservazioni pervenute dagli enti interferiti: le relative prescrizioni sono riportate nella parte II del citato allegato 1.

1.5 Le aree e gli immobili di cui è prevista l'espropriazione sono riportati negli elaborati progettuali indicati nell'allegato 2, che del pari forma parte integrante della presente delibera.

2. Clausole finali.

2.1 Il Ministero delle infrastrutture provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti attinenti al progetto definitivo dell'intervento approvato con la presente delibera.

2.2 Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato n. 1. Il citato Ministero procederà a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla segreteria di questo Comitato.

2.3 Lo stesso Ministero delle infrastrutture provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

2.4 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'opera dovrà contenere una clausola che - fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni - ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 3, che forma parte integrante della presente delibera.

2.5 Il codice CUP assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento in esame.

Roma, 3 agosto 2007

Il presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 21

ALLEGATO 1

PRIMO PROGRAMMA DELLE OPERE STRATEGICHE (LEGGE N. 443/2001)
SCHEMI IDRICI REGIONE PUGLIA – ACQUEDOTTO POTABILE DEL SINNI
I, II E III LOTTO – PROGETTO DEFINITIVO (CUP E71B05000050003)

PARTE I – PRESCRIZIONI

1. **Prescrizioni ambientali:**
   - **da ottemperare in sede di redazione del progetto esecutivo e prima dell'avvio dei lavori**
   - **da ottemperare nella fase realizzativa**

2. **Prescrizioni tecniche:**
   - **da ottemperare in fase di redazione del progetto esecutivo e prima dell'avvio dei lavori**

PARTE II – PROGRAMMA INTERFERENZE

PARTE I - PRESCRIZIONI

Prescrizioni Ambientali

In sede di redazione del progetto esecutivo e prima dell'avvio dei lavori

1) In fase di progettazione esecutiva dovrà essere particolarmente curato l'inserimento delle opere in c.a. previste (vasche e torrini) in rapporto ai vincoli gravanti sul territorio ed in particolare:
   - cigli di scarpata presenti in prossimità del serbatoio di S.Paolo;
   - torrini di Zanzara ed Agnano;
   - attraversamento della condotta di un Oasi di Protezione che attraversa il territorio di Avetrana.

Verifica di ottemperanza a cura della Regione Puglia.

2) Con riferimento all'abbattimento delle piante:
   - l'ampiezza della fascia di esproprio come quella di occupazione temporanea dovrà essere adeguata e rapportata all'effettivo ingombro e movimentazione dei mezzi da impiegare (l'ampiezza complessiva prevista di 20 m si ritiene possa essere ridimensionata);
   - le macchine escavatrici da movimentare per l'esecuzione del tracciato dovranno essere di adeguato ingombro e potenza in funzione della profondità di scavo e delle sezioni delle tubazioni in modo da arrecare il minor danno possibile agli alberi di ulivo;
   - il tracciato delle tubazioni dovrà essere sufficientemente flessibile ed allo scopo dovranno essere esaminati e presi in considerazione eventuali tracciati alternativi all'interno della fascia di esproprio;
   - dovranno quanto più possibile essere salvaguardati gli elementi architettonici diffusi e caratterizzanti il paesaggio agrario quali i muretti a secco che delimitano i campi, ivi compresi gli alberi di ulivo eventualmente inglobati, pagliai e trulli in pietra locale, i terrazzamenti in collina, alberi e alberature di particolare interesse storico e/o paesaggistico, i fabbricati tradizionali tipici ivi comprese le cisterne interrate e secolari;
   - dovrà comunque essere assicurata ai proprietari e conduttori dei terreni la raccolta del frutto pendente delle piante da abbattere;

- nelle zone di occupazione temporanea in alternativa all'abbattimento integrale si suggerirà il ricorso alle seguenti soluzioni tecniche sempre allo scopo di arrecare il minor danno possibile agli olivi:
  - . laddove necessario, potrà procedersi al taglio di radici e/o branche alla profondità e/o all'altezza della proiezione verticale delle piante che trovansi lungo il bordo esterno della zona di occupazione temporanea per salvaguardare tronchi e parti della chioma;
  - . nella zona di occupazione temporanea potrà effettuarsi il taglio del ceppo a raso lasciando intatto l'apparato radicale in modo da non provocare la morte fisiologica delle piante e consentire, a lavori ultimati, la crescita dei polloni e la ricostituzione in tempi brevi delle parti aeree;
  - . sarà consentita eventuale operazione di trapianto degli ulivi da abbattere anche nello stesso terreno olivetato si da permettere al proprietario di conservare lo stesso numero di piante e l'aiuto comunitario alla produzione di olio nella stessa entità di quella goduta;
  - . l'AQP dovrà rendicontare e comunicare l'esatto numero delle piante di olivo da abbattere al netto di quelle eventualmente da trapiantare precisando agro, foglio di mappa e particelle per gli effetti dell'art. 45 della Lr. n. 1/2004 che ha istituito, a salvaguardia della quota regionale di aiuto comunitario alla produzione di olio di oliva, la riserva regionale del numero delle piante abbattute da cui attingere per l'impianto di nuovi oliveti.

Verifica di ottemperanza a cura della Regione Puglia.

3) Eventuali tratti di muro a secco e costruzioni rurali, che dovessero essere interessati dal tracciato per la canalizzazione, saranno ripristinati con tecniche, materiali e forme analoghi a quelli originali. La verifica di ottemperanza è a cura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

4) Eventuali alberi di ulivo da spiantare, per interferenza con le opere da farsi, dovranno essere ripiantumati in loco. La verifica di ottemperanza è a cura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

5) Per i siti archeologici riportati nella nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali prot. 380 del 15 gennaio 2007, dovrà essere redatto, prima dei lavori, un articolato progetto di scavo archeologico preventivo, che dovrà contenere:

   a) ubicazione topografica sul catastale dell'area riconosciuta di interesse archeologico e dell'area di intervento complessivo dell'AQP (area di messa in opera della condotta + area di occupazione temporanea);

   b) rilievo, picchettamento dell'area e quadrettatura in maglie di mt. 5x5;

e) progetto scientifico dell'intervento di scavo, con riferimento alla metodologia da applicare e alla documentazione da redigere (diario discavo, schede unità Stratigrafica, Matrix, rilievi (piante e sezioni nelle scale opportune) su supporto in poliestere, fotografie su pellicola e su digitale, elenco dei materiali rinvenuti);

d) progetto di prima catalogazione, cartellinatura, sistemazione e trasporto a dimora, in località da definirsi, dei reperti di scavo.

La verifica di ottemperanza è a cura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

6) Con riferimento all'assetto geo-morfo-idrogeologico, nelle aree interessate dai "cigli di scarpata" (territorio comunale di Nardò), siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento:

. gli eventuali materiali di risulta, rivenienti dalle operazioni di scavo, qualora non riutilizzati in loco, siano allontanati e depositati a pubblica discarica;

. al termine dei lavori le eventuali opere provvisorie (piste carrabili, accessi etc...) siano eliminate con ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito;

. siano opportunamente realizzate, adottando tecniche di ingegneria naturalistica, opere di stabilizzazione e consolidamento dei pendii nonché adeguate opere di idraulica al fine di non favorire fenomeni di dissesto e nel contempo l'inserimento dell'opera nel contesto paesistico ambientale di riferimento.

La verifica di ottemperanza è a cura della Regione.

7) Con riferimento all'assetto botanico vegetazionale, ed in particolare alle compagini boschive e a macchia ricadenti nel territorio del Comune di Leverano e Veglie, sia opportunamente verificata, in sede di progettazione esecutiva, la possibilità di procedere all'individuazione di un tracciato alternativo che non interessi direttamente le predette compagini boschive esistenti. Qualora la possibilità dell'individuazione di un tracciato alternativo sia motivatamente preclusa per ragioni di carattere tecnico l'attraversamento delle predette aree boscate dovrà comunque avvenire lungo sentieri esistenti e/o radure ovvero con disposizione planimetrica del tracciato tale da non compromettere la vegetazione naturale di pregio esistente. Inoltre:

. nelle aree boscate i soggetti arborei di pregio oggetto di eventuale danneggiamento dovranno comunque essere successivamente reimpiantati nella stessa area d'intervento ovvero implementati mediante la messa a dimora di nuovi soggetti arborei e/o arbustivi della stessa flora presente in loco da impiantarsi in misura doppia rispetto al numero dei soggetti arborei oggetto di danneggiamento;

- nell'attraversamento delle aree boscate non si dovrà procedere alla realizzazione di alcuna pista di servizio e/o di altre opere complementari (aree di stoccaggio, accessi ecc) e la fascia di lavoro dovrà essere contenuta, in termini dimensionali, al minimo indispensabile;
- le piazzole di accatastamento delle tubazioni dovranno essere posizionate all'esterno dell'area di pertinenza delle compagini boschive ovvero in aree del tutto prive di vegetazione di pregio. Siano opportunamente attuate, sia per le aree agricole che per le aree con vegetazione naturale e/o seminaturale, tutte le misure di ripristino vegetazionale individuate nello studio di impatto paesaggistico presentato. Quanto sopra sia al fine di consentire la conservazione e lo sviluppo del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono che al fine di tutelare, nel contempo, la potenzialità faunistica dell'ambito d'intervento;
- in sede di esecuzione dei lavori siano salvaguardati il più possibile i "beni diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ovvero le piante isolate e/o a gruppi di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; le alberature stradali e poderali di pregio paesaggistico; le pareti a secco con le relative siepi delle divisioni dei campi e delle delimitazioni delle sedi stradali.

La verifica di ottemperanza è a cura della Regione.

Nella fase di realizzazione delle opere

8) Le operazioni di scavo archeologico dovranno essere eseguite da Ditta iscritta alla categoria OS25 e la documentazione archeologica da archeologi di fiducia della Soprintendenza Archeologica di Taranto, senza alcun onere per la medesima. Inoltre il coordinamento scientifico sarà assunto dalla menzionata Soprintendenza Archeologica di Taranto nella persona dei funzionare responsabili del territorio di volta in volta attraversato. La verifica di ottemperanza è a cura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

9) Lo scavo di tutto il tracciato e i movimenti di terra (per spianamenti superficiali, tracciato strade, ecc.) dovranno essere costantemente seguite da archeologi o operai qualificati, con il compito di individuare e segnalare prontamente alla Soprintendenza le eventuali anomalie riscontrate nel terreno: in tale evenienza si attua quanto disposto dall'art. 90 del Dlgs 42/2004. La verifica di ottemperanza è a cura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

10) L'attività di controllo di competenza della Soprintendenza Archeologica di Taranto sarà eseguita da personale interno al predetto Ufficio con rimborso delle spese di missione a carico dell'ente appaltante. La verifica di ottemperanza è a cura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Prescrizioni Tecniche

In sede di redazione del progetto esecutivo e prima dell'avvio dei lavori

11) Relativamente ai soli aspetti igenico sanitari:

- la rete idrica dovrà essere realizzata in conformità a quanto previsto dal D.M. 26 Marzo 1991;
- i materiali costituenti le tubazioni, guarnizioni ed accessori dell'impianto siano conformi a quanto previsto dal D.M. n. 174/2004, in particolare, siano composti in acciaio verniciato;
- i rivestimenti interni delle condotte siano conformi alla Circolare del Ministero della Sanità n. 102/78 e del D.Lgs. n. 31/2001;
- la caratterizzazione dei terreni interessati allo scavo per la posa in opera della condotta idrica forzata deve aver fornito riscontri favorevole riguardo la distanza di sicurezza da condotte di canali di acque nere o bianche o da altre possibili fonti di inquinamento;
- la canalizzazione interessata dai lavori deve essere ricoperta con terreno sul quale non potranno essere svolte attività di natura agricola;
- le saldature delle condotte devono essere eseguite secondo procedure ed utilizzando materiali consentiti dalla normative del settore, senza, comunque, rappresentare una possibile fonte di contaminazione delle acque trasportate;
- dovranno essere predisposti idonei accorgimenti tecnici volti a garantire la sorveglianza della impermeabilizzazione delle condotte in corrispondenza delle giunture allo scopo di scongiurare eventuali contaminazioni esterne;
- si dovrà ottemperare agli adempimenti in materia di autorizzazione allo scarico, ai sensi della normativa vigente;
- l'acquisizione dei pareri e nulla osta nonché tutti gli adempimenti di legge da parte del Rappresentante Legale dell'attività, in materia di salvaguardia dei lavoratori nell'ambiente di lavoro, da effettuarsi presso i competenti Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro delle ASL prima dell'inizio dei lavori;
- si dovrà ottemperare agli adempimenti di legge in materia di smaltimento di rifiuti eventualmente prodotti durante il ciclo delle lavorazioni;
- la progettazione esecutiva dovrà rispondere ai dettami della normativa vigente in materia acquedottistica e in particolare del DMS 26/3/1991.

La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura delle ASL competenti.

PARTE II – PROGRAMMA INTERFERENZE

12) Il Soggetto Aggiudicatore dovrà inviare il progetto esecutivo, al fine di dare corso alla risoluzione delle interferenze delle condotte, con servizi e viabilità, ai seguenti enti:

- Amministrazioni Provinciali di: Taranto, Brindisi e Lecce,
- Amministrazioni Comunali di: Salice Salentino, Avetrana, Eriche, Oria, Francavilla Fontana, Manduria, Veglie, Leveranno, Nardò, Galatona,
- ANAS, Telecom, Enel, Terna, Ferrovie Sud Est,
- Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Basilicata,
- Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia, Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo,
- Comando Reclutamento e Forze di Completamento Puglia, Comando Infrastrutture Sud, Marina Militare, Aeronautica Militare,
- ASL di Lecce, Brindisi e Taranto.

Gli attraversamenti saranno regolamentati secondo la vigente normativa tecnica di settore.

13) Con riferimento alle interferenze con le opere di competenza delle Ferrovie del Sud Est, dovrà essere sottoscritto apposito atto di convenzione che regoli i rapporti tra le Ferrovie e il Soggetto Aggiudicatore, nonché dovra provvedersi al pagamento degli oneri di istituzione pratica, sorveglianza lavori e collaudo delle opere.

14) Con riferimento alle interferenze con la S.S. 7 ter al km 30+500, l'attraversamento dovrà essere eseguito con la macchina spingitubo, ed i pozzetti da realizzare dovranno avere una copertura anti-scasso in modo da garantire l'incolumità delle persone

15) Con riferimento alle interferenze con la S.S. 101 al Km 25+400:

. l'attraversamento dovrà essere eseguito con macchina spingitubo, la generatrice superiore del tubo camicia dovrà essere ubicata a quota -2,60 dal piano viabile della complanare e quindi a quota -5,25 dal piano viabile dell'asta principale. Il pozzetto da realizzare (lato viabilità di servizio) dovrà essere ubicato ad una distanza minima di mt. 3,00 dal confine ANAS;

. prima dell'avvio dei lavori l'impresa esecutrice dovrà chiedere all'ANAS apposita ordinanza per la riduzione di velocità del traffico veicolare;

. prima di dare inizio ai lavori di attraversamento della Strada Statale l'AQP dovrà presentare formale istanza di concessione corredata dal progetto esecutivo, sottoscrivere il disciplinare di concessione che regolamenterà la stessa.

16) Con riferimento alla S.P. n° 144 "Avetrana Centonze Orassi":

. l'attraversamento stradale sotterraneo n° 8 dovrà essere realizzato in corrispondenza delle particene 339, 348 e 25, foglio di mappa 30, con la tecnica dello spingtubo, in modo da evitare l'interruzione del traffico ed il dissesto della sede stradale. Il tratto di condotta distributrice ubicata al di sotto della strada sarà incamiciato in un tubo guaina esterno di protezione, in acciaio del DN 1500 mm. All'interno del tubo protettivo sarà successivamente inserita la tubazione in acciaio del DN 1200 mm dello spessore di 12 mm.

. l'AQP, successivamente dovrà chiedere alla Provincia di Taranto la concessione per la realizzazione delle opere su menzionate. In tale autorizzazione saranno esplicitate le condizioni tecniche ed amministrative per la fattibilità dei lavori, con l'obbligo di rilasciare idonea attestazione che i lavori previsti non arrecheranno alcun danno alla staticità della sede stradale.

17) Con riferimento alla S.P. n° 96 "Manduria Francavilla":

. l'Attraversamento stradale sotterraneo n° 2 dovrà essere realizzato con la tecnica dello spingitubo, in modo da evitare l'interruzione del traffico ed il dissesto della sede stradale. Il tratto di condotta distributrice ubicata al di sotto della strada sarà incamiciato in un tubo guaina esterno di protezione, in acciaio del DN 1500 mm. All'interno del tubo protettivo sarà successivamente inserita la tubazione in acciaio del DN 1200 mm dello spessore di 12 mm.

. l'AQP, successivamente dovrà chiedere alla Provincia di Taranto la concessione per la realizzazione delle opere su menzionate. In tale autorizzazione saranno esplicitate le condizioni tecniche ed amministrative per la fattibilità dei lavori, con l'obbligo di rilasciare idonea attestazione che i lavori previsti non arrecheranno alcun danno alla staticità della sede stradale.

18) Con riferimento alla S.P. n° 98 "Manduria Santuario S. Cosimo":

. l'Attraversamento stradale sotterraneo n° 4 dovrà essere realizzato in corrispondenza delle particene 24 e 139, foglio di mappa 27, con la tecnica dello spingitubo, in modo da evitare l'interruzione del traffico ed il dissesto della sede stradale. Il tratto di condotta distributrice ubicata al di sotto della strada sarà incamiciato in un tubo guaina esterno di protezione, in acciaio del DN 1500 mm. All'interno del tubo protettivo sarà successivamente inserita la tubazione in acciaio del DN 1200 mm dello spessore di 12 mm;

. l'AQP, successivamente dovrà chiedere alla Provincia di Taranto la concessione per la realizzazione delle opere su menzionate. In tale autorizzazione saranno esplicitate le condizioni tecniche ed amministrative per la fattibilità dei lavori, con l'obbligo di rilasciare idonea attestazione che i lavori previsti non arrecheranno alcun danno alla staticità della sede stradale.

19) Con riferimento alla S.P. n° 143 "Avetrana alla Mandarla Lecce":

. l'attraversamento stradale sotterraneo n° 7 dovrà essera realizzato in corrispondenza della particelle 153, 77 e 355, fogli di mappa 14 e 13, con la tecnica dello spingitubo, in modo da evitare l'interruzione del traffico ed il dissesto della sede stradale. Il tratto di condotta distributrice ubicata al di sotto della strada sarà incamiciato in un tubo guaina esterno di protezione, in acciaio del DN 1500 mm. All'interno del tubo protettivo sarà successivamente inserita la tubazione in acciaio del DN 1200 mm dello spessore di 12 mm;

. l'AQP, successivamente dovrà chiedere alla Provincia di Taranto la concessione per la realizzazione delle opere su menzionate. In tale autorizzazione saranno esplicitate le condizioni tecniche ed amministrative per la fattibilità dei lavori, con l'obbligo di rilasciare idonea attestazione che i lavori previsti non arrecheranno alcun danno alla staticità della sede stradale.

20) Ad opere realizzate l'AQP dovrà richiedere alla Provincia di Taranto l'autorizzazione allo scarico per le acque di sfioro del serbatoio utilizzando l'apposita modulistica.

21) Relativamente alle opere ricadenti nel territorio del Comune di Oria:

. deve evitarsi, in ogni caso, di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti al cantiere e devono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose ed evitare, per quanto possibile, ogni incombo che terzi possono risentire dalla esecuzione dei lavori;

. il luogo destinato alla costruzione di che trattasi deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le via, le aree e gli spazi pubblici;

. per eventuali occupazioni di aree o spazi si deve richiedere apposita autorizzazione dell'U.T.C., le aree e gli spazi così occupati debbono essere restituiti nel pristino stato a lavoro ultimato o anche su richiesta dell'Ufficio Comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre certo termine;

. gli assiti debbono essere imbiancati agli angoli salienti, a tutta altezza, e devono essere muniti di lanterna a luce rossa da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole secondo l'intero orario della illuminazione stradale, dette lanterne devono essere collocate in modo da avere le dimensioni tali da rendere facilmente visibile il rifacimento su cui sono collocate;

. dovranno essere osservate le norme e le dimensioni di cui al R.D. 16 Novembre 1939, n.1648, avente per oggetto: "provvedimento per l'edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche";

. il proprietario e l'esecutore dei lavori sono entrambi responsabili di ogni eventuale inosservanza alle norme generali di legge e regolamenti comunali, come le modalità esecutive fissate nella presente Autorizzazione;

. il proprietario (o Direttore dei Lavori) è obbligato a comunicare, con almeno 10 giorni di anticipo, l'inizio delle operazioni di scavo alla Soprintendenza Archeologica di Taranto;

. i ripristini stradali devono essere eseguiti a regola d'arte previa compattazione con mezzo meccanico nonché scarifica delle fasce laterali per una larghezza di 50 cm. e adeguata umettatura con emulsione, avendo cura di recuperare le originarie basole calcaree eventualmente esistenti.

22) Relativamente alle opere ricadenti nel territorio del Comune di Leverano:

- sia ridotta al minimo l'alterazione del paesaggio, quale azione di intrusione visiva durante le operazioni di cantiere, adottando una recinzione a basso impatto cromatico e visivo nonché limitando lo stazionamento di mezzi e lo stoccaggio dei materiali all'interno dell'area interessata per la durata delle effettive fasi di lavorazione come previsto dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo;
- siano messe in atto tutte le misure idonee a contenere gli impatti sull'ambiente circostante durante le fasi di cantiere ed in particolare per quanto riguarda rumori e vibrazioni, siano utilizzati esclusivamente mezzi con sistemi a basso impatto acustico;
- siano adottati tutti i sistemi esistenti per la rimozione e immediato allontanamento del materiale di scavo senza che questo sia mai depositato sul posto e peraltro non vi sia alcuna propagazione di polveri nell'area circostante;
- sia utilizzata all'interno dell'area di cantiere soltanto la viabilità già esistente connessa ai lavori eseguiti in altre fasi e comunque non sia sparso ad hoc materiale atto a consentire la movimentazione di mezzi su superfici interessate da qualunque tipo di vegetazione esistente;
- tutti i manufatti previsti (cabina di manovra ed altro), siano realizzati secondo le effettive volumetrie approvate, anche con possibilità di ridurre l'altezza ove non vi siano comprovate necessità esecutive; in particolare tutti i muri esterni di tali manufatti tecnologici siano costruiti e/o rivestiti con materiali tipo pietrame a secco e adeguare altresì anche le oltre Opere di finitura connesse (infissi esterni) al fine di renderli più verosimili a manufatti tipici del paesaggio agricolo, da concordare preventivamente durante le fasi di cantiere;
- siano assolutamente evitate le fasi di lavorazione notturna ed in particolare l'uso di illuminazione di cantiere qualsiasi intensità e per qualsiasi scopo anche a supporto delle stesse fasi;
- siano realizzate, al termine delle opere edili, adeguati cespugliamenti e/o fasce arboree di piantumazione non inferiori all'altezza dei manufatti edilizi e per tutti i lati interessati, al fine di ottenere uno schermo visivo;
- siano tutelati o comunque in caso di damieggiamento, ripristinati i sistemi vegetazionali esistenti in tutta l'area di cantiere al termine delle fasi di lavorazione con opportuno restauro della medesima vegetazione, utilizzando esclusivamente materiale di propagazione autoctono ed ecotipi locali.

23) Relativamente alle opere ricadenti nel territorio del Comune di Salice Salentino:

   . si provveda a mimetizzare il manufatto che fuoriesce dal piano di campagna, intensificando la piantumazione delle aree esterne con essenze arboree sempreverdi;

   . a lavorazioni ultimate, per i tratti di condotte interrate, sia ripristinato fedelmente lo stato dei luoghi.

24) Qualunque spostamento degli esistenti impianti di distribuzione di energia elettrica interessati dall'intervento, dovrà essere segnalato all'ENEL per iscritto e tutti gli oneri delle opere a farsi saranno a carico del Soggetto Aggiudicatore.

25) Relativamente alle opere ricadenti nel territorio del Comune di Galatone, prima dell'esecuzione dei lavori dovrà essere inoltrata all'Amministrazione comunale ed al Comando di Polizia Municipale apposita documentazione tecnico/progettuale, inerente gli interventi da eseguire e le misure di sicurezza previste nel corso dei lavori.

26) Con riferimento agli attraversamenti trasversali dell'opera in oggetto con le condotte esistenti gestite dal Consorzio di Bonifica dell'Arneo, nell'ambito dei Fogli n° 2-73-84-85 di Nardò e n° 3 di Veglie, dovrà essere richiesta opportuna concessione.

ALLEGATO 2

ACQUEDOTTO POTABILE DEL SINNI – LOTTI I, II III

ELABORATI PROGETTUALI RELATIVI AL PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRI

LOTTO 1

All 2/2 A 7
All 2/2 A 7.1 – A 7.5

LOTTO 2

C.1
C.2

LOTTO 3

All 2/2 A 8
All 2/2 A 8.1 – A 8.10

ALLEGATO 3

CLAUSOLA ANTIMAFIA

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14.3.2003 e 8.6.2004.

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso articolo 10, mentre l'articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.
La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).
Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che – oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 – preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione – vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 – l'autorizzazione di cui all'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi delle norme richiamate, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. *informazioni supplementari atipiche* – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:
   a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;
   b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, "offerta di protezione", ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

DELIBERAZIONE 3 agosto 2007.

Approvazione del primo programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2007/2009 - Decreto legislativo n. 154/2004. (Deliberazione n. 74/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, concernente la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura e, in particolare, l'art. 5 che prevede l'approvazione da parte di questo Comitato del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l'art. 33 relativo all'attribuzione di funzioni al Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stata modificata la denominazione del Ministero delle politiche agricole e forestali in «Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), che per l'attuazione del Piano nazionale della pesca marittima reca, in tab. C, risorse complessive pari a 40.494.695 euro, (14.121.000 euro, come rideterminato dall'art. 1, comma 507, della stessa legge finanziaria per l'anno 2007 in 12.331.695 euro, 13.939.000 euro per il 2008 e 14.224.000 euro per il 2009);

Vista la medesima legge finanziaria 2007 che in tab. F prevede risorse aggiuntive rispetto alle dotazioni di cui alla tabella C sopra citata a favore del Fondo unico investimenti (FUI) da ripartire per investimenti in agricoltura, foreste e pesca, pari a 235.600.000 euro per il 2007, 220.000.000 euro per il 2008 e 270.000.000 euro per il 2009, per un importo complessivo nel triennio di 725.600.000 euro, nel cui ambito lo stesso Ministero individua in 13.375.000 euro la somma da destinare al Programma triennale della pesca e dell'acquacoltura per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

Visti gli Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GUCE n. C229/2004);

Visto il regolamento (CE) n 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca;

Visto il regolamento (CEE) n. 2847/1993 del Consiglio del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del 21 dicembre 2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mare Mediterraneo e che modifica il sopra citato regolamento n. 2847/1993;

Vista la nota n. 0020192 del 12 luglio 2007, con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha sottoposto a questo Comitato la proposta relativa all'approvazione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2007-2009;

Vista la nota n. Gab/2007/8829 del 30 luglio 2007 con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha confermato il proprio parere favorevole in merito ai contenuti del suddetto Programma;

Considerato che il Tavolo azzurro istituito con il citato decreto legislativo n. 154/2004 e la Commissione consultiva centrale per la pesca e per l'acquacoltura si sono espresse favorevolmente nelle sedute rispettivamente dell'11 maggio 2007 e del 24 maggio 2007;

Tenuto conto che il Programma in esame ha ottenuto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 12 luglio 2007;

Su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Delibera:

1. È approvato il primo Programma nazionale triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura per il periodo 2007-2009, ai sensi della normativa richiamata in premessa.

2. La ripartizione dei fondi per settore d'intervento è riportata nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

3. Al fine di garantire la necessaria flessibilità nell'utilizzo delle risorse, eventuali rideterminazioni degli importi contenute nel limite del 20% delle singole voci di spesa restano nella competenza del Ministero proponente che ne darà informativa a questo Comitato.

4. Nell'attuazione del programma il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali avrà cura di verificare la coerenza degli interventi previsti con la normativa comunitaria per il settore della pesca e dell'acquacoltura.

5. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali informerà annualmente questo Comitato sullo stato di attuazione del programma e sulle più significative problematiche emerse nel corso dell'attuazione.

Roma, 3 agosto 2007

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6, Economia e finanze, foglio n. 225

I PROGRAMMA NAZIONALE TRIENNALE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA 2007-2009						
CAPITOLI	SETTORE D'INTERVENTO	ANNO				TOTALE TRIENNIO
			2007	2008	2009	
tabella C		%				
1173	Spese per missioni	0,90	110.985	125.452	128.016	364.453
1413	Spese per funzionamento organi collegiali	0,45	55.493	62.725	64.008	182.226
1414	Spese gestione e funzionamento sistemi statistici	8,70	1.072.857	1.212.693	1.237.488	3.523.038
1415	Spese di attuazione dei sistemi di rilevazione di mercato	7,60	937.209	1.059.364	1.081.024	3.077.597
1418	Spese connesse all'attuazione del programma	1,40	172.644	195.146	199.136	566.926
1488	Promozione organizzazioni sindacali	7,20	887.882	1.003.608	1.024.128	2.915.618
1476	Fondo di solidarietà nazionale della pesca	2,75	339.122	383.322	391.160	1.113.604
1477	Spese a favore delle Assoc. e organismi specializzati	71,00	8.755.503	9.896.690	10.099.040	28.751.233
TOTALE		100,00	12.331.695	13.939.000	14.224.000	40.494.695
tabella F			(*)	(**)	(**)	
7043	Contributi per la ricerca scintifica e tecnologica	29,16	3.900.150	3.900.150	3.900.150	11.700.450
7080	Somme da corrispondere al Fondo centrale credito peschereccio	0,33	44.137	44.137	44.137	132.411
7082	Spese svolgimento campagne educazione alimentare	34,39	4.599.662	4.599.662	4.599.662	13.798.986
7084	Contributi per iniziative a sostegno attività ittica	7,18	960.325	960.325	960.325	2.880.975
7088	Spese realizzazione azioni Associazioni e imprenditoria	12,49	1.670.538	1.670.538	1.670.538	5.011.614
7094	Spese realizzazione centri servizi organizzazioni sindacali	16,45	2.200.188	2.200.188	2.200.188	6.600.564
TOTALE		100,00	13.375.000	13.375.000	13.375.000	40.125.000
	(*) gli importi relativi alla tebella F per l'anno 2007 sono stati indicati sulla base dei criteri di riparto del Fondo Unico Investimenti (FUI) individuati e in corso di formalizzazione.					
	(**) gli importi relativi alla tabella F per gli anni 2008 e 2009 sono puramente indicativi essendo subordinati al riparto Fondo Unico Investimenti (FUI) relativo a dette annualità					

DELIBERAZIONE 3 agosto 2007.

Assegnazione prima tranche quota premiale a regioni e province autonome - Nuclei regionali «Conti pubblici territoriali». (Allegato alla delibera CIPE n. 1/2006). (Deliberazione n. 79/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) che reca, in tabella D, un'autorizzazione di spesa complessivamente pari, nel triennio 2002-2004, a 2.796,009 milioni di euro, a titolo di rifinanziamento della legge 30 giugno 1998, n. 208;

Vista la propria delibera 3 maggio 2002, n. 36 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167/2002), che ha ripartito le risorse di cui sopra destinando l'importo di 10,330 milioni di euro alla costituzione di un Fondo di premialità, da attribuire alle regioni ed alle province autonome, per il consolidamento della rete dei Nuclei regionali «Conti pubblici territoriali» (CPT), secondo appositi criteri già concordati in sede di Conferenza Stato-regioni;

Vista la propria delibera 22 marzo 2006, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142/2006) con la quale, tenuto conto dei positivi esiti della prima fase del progetto finanziata con la delibera CIPE n. 36/2002, è stata assegnata a favore del Ministero per lo sviluppo e la coesione territoriale una ulteriore quota premiale di 10,330 milioni di euro da destinare alle regioni e alle province autonome con lo scopo di incentivare la definitiva messa a regime del sistema «Conti pubblici territoriali»;

Considerato che la ripartizione del Fondo di premialità tra le regioni e le province autonome viene effettuata in analogia con quanto già deliberato con la citata delibera n. 36/2002;

Visto l'allegato della citata delibera n. 1/2006 che ha definito i criteri e i meccanismi di riparto e di attribuzione delle citate risorse premiali, prevedendo che l'erogazione delle stesse sia articolata in due fasi distinte e che questo Comitato assegni, al 30 giugno 2007, il 50% della dotazione di risorse attribuita a favore di ciascuna Amministrazione regionale che al termine della prima fase rispetti i criteri previsti;

Considerato che l'obiettivo di tale prima fase premiale è quello di garantire, al 30 giugno 2007, la messa a regime del progetto in termini di completezza, di qualità dei conti prodotti da ciascuna regione e di tempestività intesa come realizzazione del conto all'anno t-1 (2005);

Considerato inoltre che il criterio di assegnazione della prima tranche delle risorse premiali a favore di ciascuna Amministrazione, come indicato nell'allegato della citata delibera n. 1/2006, consiste nella predisposizione dei conti consolidati definitivi, certificati e completi per l'anno 2005;

Considerato infine che nella specificazione dei criteri ai fini della attribuzione del Fondo, l'apposito Gruppo tecnico premialità Conti pubblici territoriali, operante presso il Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, ha attribuito particolare valore alla completezza ed alla qualità dei conti rilevati, in considerazione del progressivo avanzamento raggiunto dalla rete dei Nuclei regionali CPT;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico di cui alla nota n. 12632 del 26 luglio 2007;

Delibera:

1. La riserva premiale relativa alla prima fase del progetto di consolidamento dei Nuclei regionali «Conti pubblici territoriali» di cui alla delibera n. 1/2006, è assegnata alle regioni e province autonome, sulla base dei criteri indicati nel documento allegato che costituisce parte integrante della presente delibera;

2. Le eccedenze non assegnate in questa fase alle regioni e alle province autonome che non hanno raggiunto i requisiti per l'attribuzione del 100% delle risorse previste dalla tabella di riparto di cui alla citata delibera n. 1/2006, sono destinate a favore del Nucleo centrale «Conti pubblici territoriali» per le finalità di consolidamento della rete. Considerato che l'allargamento dell'universo degli enti da rilevare costituisce un obiettivo dell'intero progetto CPT ed un valore per tutta la Rete dei Nuclei in un'ottica di sistema, il Nucleo centrale destinerà, al termine della seconda fase premiale al 30 giugno 2008, una quota di tali risorse ai Nuclei Regionali CPT che, in questa prima fase o nella seconda, avranno contribuito spontaneamente all'allargamento dell'universo stesso.

Roma, 3 agosto 2007

Il Presidente: Prodi

Il segretario del CIPE: Gobbo

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6, Economia e finanze, foglio n. 326

Allegato

Documento concernente l'attribuzione alle regioni e province autonome della prima tranche delle risorse premiali di cui all'allegato alla delibera CIPE n. 1/2006

«Criteri e meccanismi di riparto delle risorse e di attribuzione del Fondo di premialità finalizzato al consolidamento della rete dei Nuclei «Conti pubblici territoriali»

1. La Delibera CIPE n. 1/2006, nell'ambito della seconda ripartizione relativa all'anno 2005 del Fondo per le aree sottoutilizzate ex art. 61 della legge n. 289/2002, ha previsto l'assegnazione di una ulteriore quota premiale finalizzata alla definitiva messa a regime della rete dei Nuclei «Conti pubblici territoriali» (CPT). L'erogazione di tali risorse premiali è articolata in due fasi, ciascuna concernente il 50% della dotazione di risorse attribuita a ciascuna Amministrazione regionale.

2. Con riferimento alla fase 1, oggetto della presente delibera, si stabilisce che verrà attribuito dal CIPE, al 30 giugno 2007, il 50% della dotazione di risorse assegnata a ciascuna Amministrazione regionale; l'obiettivo è quello di garantire al 30 giugno 2007 la messa a regime del progetto in termini di completezza, di qualità dei conti prodotti da ciascuna regione e di tempestività intesa come realizzazione del conto all'anno t-1 (2005).

3. Nella specificazione dei criteri ai fini della attribuzione delle risorse premiali, il Gruppo tecnico premialità conti pubblici territoriali - istituito con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico in data

1° giugno 2007, ha attribuito particolare valore alla completezza ed alla qualità dei conti rilevati, in considerazione del progressivo avanzamento raggiunto dalla Rete dei Nuclei regionali CPT.

4. Il criterio di attribuzione delle risorse premiali (predisposizione dei conti consolidati definitivi, certificati e completi per l'anno 2005) finalizzato al consolidamento della rete dei Nuclei «Conti pubblici territoriali», in analogia con quanto già previsto nelle precedenti attribuzioni premiali a favore della rete stessa, si declina in tre sub-criteri:

a) rispetto delle scadenze previste per la consegna delle anagrafiche regionali (15 luglio 2006) e dei conti consolidati (15 ottobre 2006 e 30 aprile 2007);

b) certificazione dei conti presentati;

c) completezza dei conti presentati.

La riserva di premialità assegnata a ciascuna Amministrazione è attribuita pro-quota, in proporzione al peso di ciascun sub-criterio: rispettivamente 15% per l'adempimento sub *a)*, 15% per l'adempimento sub *b)* e 70% per l'adempimento sub *c)*.

Il soddisfacimento del sub-criterio *c)* è misurato dal rapporto tra il numero degli enti collegati all'Amministrazione rilevati nel conto consolidato ed il numero degli enti stessi inclusi nell'universo come individuato sulla base dell'immissione di dati anagrafici nella procedura informatica CPT. Ai conti incompleti o non rilevati senza alcuna giustificazione a corredo, non è stato attribuito alcun peso. In presenza di una giustificazione per la mancata o incompleta rilevazione, gli enti sono stati considerati come rilevati. Agli enti non collaborativi e per i quali non è stato applicato, da parte dei Nuclei regionali CPT, alcun metodo di stima dei relativi flussi finanziari è stato attribuito un peso pari a 0,25. I conti consegnati senza alcuna disaggregazione per ente sono stati considerati come non rilevati in quanto non consentono la lettura per ente, la comparazione territoriale e in serie storica necessaria a garantire un'adeguata qualità del conto.

La verifica relativa al presente sub-criterio, completezza dei conti presentati (di peso pari al 70%), è stata effettuata con riferimento al conto 2005 provvisorio, al conto 2005 definitivo (così come stabilito dalla delibera CIPE n. 1/2006) e alla ricostruzione della serie storica 2002-2004 per tutti gli enti esistenti in tali anni, ma non completamente rilevati al 15 ottobre 2006. I pesi applicati a ciascuna di tali rilevazioni sono pari rispettivamente a: 25% (conto 2005 provvisorio), 25% (conto 2005 definitivo), 20% (conti 2002-2004).

In considerazione dell'obiettivo di messa a regime del progetto CPT e del significativo livello di completezza raggiunto dai Nuclei regionali CPT rispetto all'universo di enti da rilevare, l'assegnazione premiale relativa ai conti 2005 (provvisorio e definitivo) è stata fatta sulla base delle percentuali effettivamente realizzate, senza il ricorso a soglie convenzionali. Con riferimento invece alla ricostruzione per gli anni 2002-2004, che costituisce una declinazione del concetto di qualità dei conti stabilita in delibera, sono state applicate le seguenti soglie: l'Amministrazione accede al 100% della quota premiale prevista per questo adempimento (pari al 20%) se la percentuale di copertura dell'universo da rilevare è pari ad almeno il 95%; se la percentuale presenta, invece, un valore compreso tra l'85% e il 95%, l'Amministrazione accede ad una quota delle risorse premiali pari al 90%; se la percentuale è compresa tra il 75 e l'85% la quota è pari all'80%; se la percentuale è compresa tra il 50 e il 75% la quota è pari al 65%; se, infine, la percentuale è inferiore al 50% l'Amministrazione non accede alla quota premiale.

5. Le risorse non attribuite in questa fase alle regioni a seguito del mancato raggiungimento dei requisiti per l'attribuzione del 100% delle risorse previste dalla tabella di riparto di cui alla delibera n. 1/2006, vengono attribuite dal CIPE al Nucleo centrale CPT per le finalità di consolidamento della rete. Considerato che l'allargamento dell'universo di enti da rilevare costituisce un obiettivo dell'intero progetto CPT ed un valore per tutta la rete dei Nuclei in un'ottica di sistema, il Nucleo centrale destinerà (al termine della seconda fase premiale al 30 giugno 2008), una quota di tali risorse ai Nuclei regionali CPT che, in questa prima fase o nella seconda, avranno contribuito spontaneamente all'allargamento dell'universo stesso.

PROSPETTO DI ASSEGNAZIONE DELLA DOTAZIONE DELLA RISERVA PREMIALE - FASE 1

EURO

REGIONE	Dotazione da delibera	Delibera Fase 1 da delibera	Dotazione attribuita	Percentuale di attribuzione
ABRUZZO	383.014	191.507	191.507	100,00%
BASILICATA	319.854	159.927	159.927	100,00%
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	252.216	126.108	126.108	100,00%
CALABRIA	531.392	265.696	265.118	99,78%
CAMPANIA	958.846	479.423	475.431	99,17%
EMILIA-ROMAGNA	538.888	269.444	269.444	100,00%
FRIULI-VENEZIA GIULIA	301.060	150.530	150.530	100,00%
LAZIO	621.610	310.805	289.049	93,00%
LIGURIA	337.074	168.537	168.225	99,81%
LOMBARDIA	977.830	488.915	452.454	92,54%
MARCHE	312.060	156.030	156.030	100,00%
MOLISE	273.718	136.859	127.279	93,00%
PIEMONTE	556.392	278.196	278.196	100,00%
PUGLIA	732.560	366.280	335.284	91,54%
SARDEGNA	521.904	260.952	260.952	100,00%
SICILIA	927.212	463.606	462.552	99,77%
TOSCANA	485.746	242.873	242.873	100,00%
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	244.760	122.380	122.380	100,00%
UMBRIA	270.582	135.291	135.291	100,00%
VALLE D'AOSTA	218.588	109.294	87.435	80,00%
VENETO	564.694	282.347	282.347	100,00%
ITALIA	10.330.000	5.165.000	5.038.412	97,55%

DELIBERAZIONE 30 agosto 2007.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) - Piattaforma logistica di Città di Castello - San Giustino - Approvazione del progetto definitivo (CUP C31H04000120005). (Deliberazione n. 90/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede, in particolare, che le opere medesime siano comprese in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e della realizzazione degli interventi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato - da ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, (legge finanziaria 2004), e visti in particolare:

il comma 139, che demanda a questo Comitato di esercitare, con il supporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la funzione di vigilanza sulla realizzazione degli interventi di cui all'alinea precedente, anche nell'interesse dei soggetti finanziatori;

il comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;

il comma 177, secondo il quale i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale concorso dello Stato stesso al pagamento di una quota degli oneri derivanti da mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni ed integrazioni, e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV concernente «lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;

l'art. 256 che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e s.m.i. concernente la «attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha modificato l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, operando – tra l'altro – la scissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rispettivamente, in Ministero delle infrastrutture e Ministero dei trasporti;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° programma delle opere strategiche, che include, nell'ambito degli «Hub interportuali», la «Piastra logistica umbra», per la quale indica un costo complessivo di 14,719 Meuro;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 15 (*Gazzetta Ufficiale* n. 304 /2004), con la quale questo Comitato ha approvato i progetti preliminari degli interventi relativi alle piattaforme logistiche di Terni - Narni, Foligno e città di Castello - San Giustino per un importo complessivo di 58.558.251,04 euro, individuando, per l'ultimo dei tre interventi, il limite di spesa in 12.498.219,42 euro ed ha assegnato alla regione Umbria, per la realizzazione delle suddette piattaforme logistiche, un contributo massimo pluriennale pari a 2,680 milioni di euro per 15 anni, suscettibile di sviluppare un volume di investimenti pari a 29,279 milioni di euro;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006 S.O.), con la quale questo Comitato ha operato la rivisitazione del 1° Programma delle infrastrutture strategiche, in cui trova conferma, nell'ambito degli «Hub interportuali», la «Piastra logistica umbra»;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002, ora art. 180, comma 2,

del decreto legislativo n. 163/2006 - è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2008-2012, che include, nell'allegato B4 – opere da avviare entro il 2012, la «Piastra logistica umbra – Interporto di città di Castello – San Giustino con un costo di 12,5 milioni di euro, interamente coperto;

Vista la nota dell'8 luglio 2007, n. 325, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso – tra l'altro – la relazione istruttoria sul progetto definitivo della «Piattaforma logistica di città di Castello - San Giustino»;

Viste le note del 24 agosto 2007, n. 349, e del 29 agosto 2007, n. 355, con le quali il Ministero delle infrastrutture ha fornito chiarimenti in merito alla procedura ex art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006;

Vista la nota del 29 agosto 2007, n. 354, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso ulteriore documentazione da allegare alla relazione istruttoria;

Viste le note del 29 agosto 2007, n. 19236 e 19327, con le quali – rispettivamente – sono state formalizzate le acquisizioni – avvenute nel corso della riunione preliminare del 29 agosto 2007, della relazione istruttoria aggiornata e della delibera della Giunta regionale della regione Umbria n. 1382 del 27 luglio 2007;

Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006, attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato all'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Considerato che con nota del 1° agosto 2007, n. 335, il Ministero delle infrastrutture ha richiesto l'inserimento all'ordine del giorno della seduta del 3 agosto 2007 di questo Comitato – tra l'altro – della «Piastra logistica umbra - Città di Castello; progetto definitivo» ma che la trattazione dell'argomento è stata rinviata alla seduta successiva;

Considerato che le «Piastre logistiche di Terni - Foligno - Città di Castello» sono comprese nell'Intesa generale quadro tra Governo e regione Umbria, sottoscritta il 24 ottobre 2002, nell'ambito degli «Hub Interportuali»;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

PRENDE ATTO

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che l'intervento è ubicato a nord di Città di Castello, tra le zone industriali della stessa Città di Castello e di S. Giustino, a ridosso del confine comunale, e interessa un'area in cui è prevista la interconnessione tra l'autostrada E45, in fase di attuazione, e la autostrada E78, di futura realizzazione;

che l'intervento consiste nella realizzazione di:

opere stradali di raccordo alla strada di grande comunicazione (SGC) E45;

opere di urbanizzazione (piazzale viabilità interna, rete fognaria, canalizzazioni per sottoservizi impianti idrici e elettrici);

fabbricati (officina, magazzini del centro autotrasporto e magazzini doganali, servizi, stazione di rifornimento e lavaggio);

impianti idrici e termici;

impianti elettrici;

che le principali modifiche rispetto al progetto preliminare concernono la rielaborazione e computazione, rispetto a quanto sommariamente individuato nel progetto preliminare, delle opere di raccordo con la citata E45, in relazione soprattutto all'adeguamento di tale opera in previsione della trasformazione della SGC E45 in autostrada con specifiche caratteristiche sia dimensionali che di sicurezza, imposte dalla normativa autostradale;

che la regione Umbria, con nota 0021217 del 6 febbraio 2007, ha comunicato al Ministero delle infrastrutture di avere completato la trasmissione degli elaborati di progetto a tutti i soggetti competenti e ai soggetti gestori delle interferenze;

che le opere in argomento, secondo quanto espressamente dichiarato dalla regione Umbria con nota n. 10460 in data 16 ottobre 2003, non ricadono in procedura di « Valutazione Impatto Ambientale» nazionale né regionale ai sensi della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11;

che, ai sensi del comma 2, dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, l'avvio del procedimento di pubblica utilità è stato comunicato mediante pubblicazione su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, in data 12 e 19 aprile 2007;

che la regione Umbria, con delibera della Giunta regionale n. 584 del 16 aprile 2007, ha espresso il proprio parere favorevole al progetto con prescrizioni;

che in data 23 aprile 2007, ai sensi del richiamato art. 166, è stata indetta dal Ministero delle infrastrutture la Conferenza di servizi;

che il progettista, con relazione del 4 luglio 2007, ha attestato la corrispondenza del progetto in approvazione al progetto preliminare approvato con la citata delibera n. 15/2004;

che parere favorevole con prescrizioni ha espresso, con nota n. 71959/2256 del 26 giugno 2007, il Comando provinciale dei Vigili del fuoco;

che la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria, con nota n. 0005027 del 10 luglio 2007, ha espresso il proprio parere;

che, alla luce dei pareri espressi, il Ministero delle infrastrutture propone le prescrizioni cui condizionare l'approvazione del progetto definitivo;

sotto l'aspetto attuativo

che il soggetto aggiudicatore è individuato nella regione Umbria;

che, sulla base del cronoprogramma dei lavori, è previsto che i lavori stessi abbiano inizio nel settembre 2008 e termine nel dicembre 2010, a fronte di precedente previsione indicata nella delibera di approvazione del progetto preliminare di ultimazione entro il primo semestre del 2007;

sotto l'aspetto finanziario

che il costo complessivo dell'opera, precedentemente individuato in 12.498.212,42 euro, è ora individuato in 16.973.726,29 euro, con un incremento pari al 35% circa, dovuto:

all'aumento complessivo delle superfici coperte per i necessari adeguamenti di ogni singolo comparto produttivo, aumento determinatosi comunque a prescindere dalla realizzazione del complesso alberghiero previsto nel progetto preliminare;

all'identificazione e relativa computazione di indispensabili strutture di servizio non identificate nel progetto preliminare quali cabina elettrica, centrale termica, centrale idrica e depositi doganali;

alla computazione definitiva delle opere stradali di accesso e svincolo alla SGC E45 anche in previsione dell'adeguamento di tale viabilità alla normativa autostradale;

all'adeguamento degli importi previsti per l'acquisizione delle aree;

ai conseguenti aumenti degli oneri per IVA in relazione all'aumento dei singoli importi dei lavori;

che il suddetto costo complessivo di 16.973.726,29 euro, IVA inclusa, è così articolato:

(euro)

Piattaforma logistica	Importo a base d'asta	IVA	totale
Lavori	13.126.725,61	1.933.696,87	15.060.422,48
Somme a disposizione	1.720.796,91	192.506,90	1.913.303,81
Totale	14.847.522,52	2.126.203,77	16.973.726,29

che per il finanziamento delle piattaforme logistiche umbre nella citata delibera n. 15/2004 era previsto – ed ora confermato al netto dell'incremento di costo di cui sopra – un cofinanziamento al 50% tra Stato e regione Umbria;

che la copertura finanziaria del costo della piattaforma di Città di Castello - San Giustino risulta pertanto così articolata:

6.249.109,71 euro, in termini di volume di investimento, quale quota del contributo assegnato con la richiamata delibera n. 15/2004 a valere sul limite di impegno previsto dall'art. 4, comma 176, della legge n. 350/2004 e decorrente dal 2005, suscettibile di sviluppare un volume di investimento pari 29.279.125,52 euro.

6.249.109,71 euro a valere sulla assegnazione di 34.166.608,00 euro disposta a favore della regione Umbria con la delibera 29 settembre 2004, n. 20, di questo Comitato e ripartite con delibera della Giunta regionale del 15 febbraio 2005, n. 251;

4.475.506,87 euro, che costituiscono l'incremento di costo dell'opera, a valere su fondi del bilancio regionale come risulta da delibera della Giunta regionale della regione Umbria del 27 luglio 2007, n. 1382;

che con decreto ministeriale 22 dicembre 2006, n. 18893, è stata impegnata a favore della regione Umbria la somma di 2.280.000 euro – assegnata con la citata delibera n. 15/2004 – in conto competenza 2006 e per gli esercizi successivi fino al 2020 a carico del capitolo 7060 P.G. 2 del bilancio del Ministero delle infrastrutture;

che l'accoglimento delle prescrizioni non comporta ulteriori incrementi di spesa;

Delibera:

1 *Approvazione progetto definitivo*

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, è approvato – con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture – anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo della «piattaforma logistica di Città di Castello - S. Giustino».

L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

L'importo di euro 16.973.726,29 (comprensivo di IVA), individuato in relazione all'ammontare del quadro economico dell'opera sintetizzato nella precedente «presa d'atto», costituisce il nuovo limite di spesa dell'intervento da realizzare e sostituisce il precedente limite di spesa relativo alla piattaforma logistica di Città di Castello - S. Giustino, indicato nella sopra citata delibera n. 15/2004.

1.2 Le prescrizioni richiamate al punto 1.1, cui è subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nella 1ª parte dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera.

Le raccomandazioni richiamate al citato punto 1.1 sono riportate nella 2ª parte del suddetto allegato 1. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito ad alcune di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

1.3 A titolo di specifica prescrizione il Ministero delle infrastrutture, in occasione della presentazione a questo Comitato del progetto preliminare della tratta umbra della infrastruttura «Collegamento E78 Grosseto - Fano», si dovrà inoltre uniformare alla seguente prescrizione, fatta propria dallo stesso Ministero proponente in relazione alla risoluzione della interferenza ANAS tra l'innesto della Piastra logistica e il tracciato e il relativo svincolo della suddetta E78 con la SS 3 bis Tiberina. Tale prescrizione prevede che «non essendo ancora stato definito il tracciato dell'arteria E78, non possono essere, al momento, valutati i profili di interferenza tra l'innesto della Piastra logistica ed il tracciato e relativo svincolo della citata E78 con la SS n. 3 bis «Tiberina» SGC E45. Nella ipotesi in cui il progetto della E78 preveda la connessione con la SS n. 3 bis «Tiberina» SGC E45 ad una distanza incompatibile con l'innesto della Piastra logistica, la progettazione della già citata arteria dovrà tenere conto dello svincolo già esistente e ad esso uniformarsi».

1.4 La prima delle due raccomandazioni richiamate al punto 1.2 ed esplicitate nell'allegato 1, è da intendere formulata come segue: «con riferimento a quanto previsto dall'art. 90 del decreto legislativo n. 42/2004, si prescrive che, qualora nel corso dei lavori si rinvenissero materiali archeologici o strutture murarie antiche, dovrà essere immediatamente informata la Soprintendenza archeologica ed i lavori dovranno essere sospesi fino all'arrivo del personale del suddetto Ufficio, provvedendo, nel frattempo, alla conservazione dei reperti rinvenuti. Nel caso in oggetto, vista la estensione e la complessità dell'intervento, si reputa opportuno che i lavori di scavo o movimento di terra siano controllati costantemente da un archeologo professionista il cui onere sarà a carico del committente, che realizzerà la necessaria documentazione grafica e fotografica e curerà i contatti con la Soprintendenza di settore sopra richiamata».

2. *Conferma contributo*

Per la realizzazione della piattaforma logistiche di Città di Castello - S. Giustino, è confermata la quota di finanziamento di euro 6.249.109,71 nell'ambito dell'importo di 12.498.219,42 già assegnato con delibera di questo Comitato 27 maggio 2004, n. 15, a valere sul limite di impegno quindicennale previsto dall'art. 4, comma 176, della legge n. 350/2003, e decorrente dal 2005.

Il contributo è quantificato includendo nel costo di realizzazione degli investimenti anche gli oneri derivanti da eventuali finanziamenti bancari.

3. *Clausole finali*

3.1 Il Ministero delle infrastrutture provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto approvato con la presente delibera.

3.2 Per quanto concerne il progetto approvato al precedente punto 1, il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1: il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla segreteria di questo Comitato.

3.3 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'opera dovrà contenere una clausola che – fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 18, comma 12 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni – ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo – tra l'altro – l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali subappaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 2, che del pari forma parte integrante della presente delibera.

3.4 Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.5 Il CUP C31H04000120005 assegnato al progetto in argomento dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento in oggetto.

Roma, 30 agosto 2007

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6, Economia e finanze, foglio n. 226

ALLEGATO 1

PRESCRIZIONI

PARTE 1ª

PRESCRIZIONI

Prescrizioni di carattere generale

Nella fase di realizzazione si dovranno ottemperare le seguenti prescrizioni:

le superfici del piazzale sui lati dove corrono i tronchi di metanodotto esterno a 75 bar devono essere mantenute prive di impermeabilizzazione sino ad una distanza minima dalle condotte non inferiore a 20 m (ccfr. P.2.4.3. decreto ministeriale 24 novembre 1984);

gli edifici destinati a «magazzini logistica» devono essere muniti di evacuatori di fumo in sommità;

eventuali siti per stoccaggi pericolosi soggetti alla legislazione Seveso (decreto legislativo n. 334/1999) dovranno essere analizzati in relazione alla loro potenzialità ed agli effetti di rischi rilevanti ai fini dell'acquisizione del parere di compatibilità ambientale e territoriale previsto dall'art. 14 della citata norma;

l'impianto antincendio dovrà essere commisurato ad una classe di rischio medio/alto e prevedere, oltre alle utenze per ciascun edificio, bocche idrauliche del tipo a colonna soprassuolo in grado di erogare in qualsiasi momento una prevalenza non inferiore a 1 bar tale da consentire il rifornimento di autobotti;

strutturare la viabilità interna affinché sia consentita l'operatività dei mezzi di soccorso;

la campagna di indagini maggiormente approfondite di cui accennato al paragrafo 3.0 della relazione geologica, dovranno essere effettuate in numero e tipologia adeguate ad una completa ricostruzione del modello geologico e idrogeologico del sottosuolo, da realizzarsi a supporto della fase di progettazione esecutiva, così come previsto dalla legge Quadro in materia di Lavori Pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni e dal relativo Regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554);

le acque di raccolta dei piazzali dovranno essere recapitate nel reticolo idrografico locale in maniera ordinata, evitando fenomeni di ruscellamento o ristagni, e previo recapito in pozzetti per il trattamento di eventuali sostanze inquinanti disperse; con riferimento all'acquifero alluvionale dell'area di interesse classificato quale «acquifero a grado di vulnerabilità da elevata a molto elevata», si prescrive che a seguito delle ulteriori indagini dovranno essere previste e successivamente adottate tutte le misure atte a non pregiudicare l'equilibrio ambientale sotto il profilo idrogeologico, sia in fase di cantiere che in esercizio, in modo da garantire l'assoluta non interferenza delle opere di progetto con la falda acquifera.

PARTE 2ª

RACCOMANDAZIONI

Di carattere archeologico:

considerata l'estensione e la complessità dell'intervento, si ritiene opportuno che i lavori di scavo o movimenti terra siano controllati costantemente da un archeologo professionista, il cui onere sia a carico del committente, che realizzerà la necessaria documentazione grafica e fotografica e curerà i contatti con la Soprintendenza archeologica (stralcio della raccomandazione riportata integralmente al punto 1.4 della presente delibera).

Di carattere paesaggistico:

con riferimento allo studio di inserimento paesaggistico si raccomanda di verificare l'opportunità di far coincidere la griglia della piattaforma, o di alcune sue componenti, con quella agraria della zona, cosicché anche le alberature previste dal progetto, da elemento di semplice schermatura potranno essere trasformati in elementi di continuità e raccordo con il circostante paesaggio migliorando l'inserimento ambientale della struttura progettata.

ALLEGATO 2

CLAUSOLA ANTIMAFIA

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai decreti interministeriali 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004;

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come successivamente modificato e integrato, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.

La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).

Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che, oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 18 della legge n. 55/1990, preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione, vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, l'autorizzazione di cui all'art. 18 della legge n. 55/1990 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi del menzionato art. 18 della legge n. 55/1990, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche, di cui all'art. 1-*septies* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni, ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:

a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;

b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

DELIBERAZIONE 28 settembre 2007.

Programma multiregionale per il sostegno delle relazioni dei territori regionali con la Cina (finanziamento primo modulo a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate). (Deliberazione n. 99/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al citato Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi, a finanziamento nazionale, che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Carta Costituzionale, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Vista la propria delibera 22 dicembre 2006, n. 165 (*Gazzetta Ufficiale* n. 94/2006) - recante l'aggiornamento dei dati relativi alla decurtazione delle risorse di cui alle delibere CIPE 3 maggio 2002, n. 36 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167/2002) e 29 luglio 2005, n. 99 (*Gazzetta Ufficiale* n. 145/2006) e le conseguenti riassegnazioni - dalla quale scaturisce una disponibilità complessiva residua a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate pari a 49.116.724 euro, a fronte della quale una quota del 30% è riprogrammabile da questo Comitato per varie priorità;

Vista la nota n. 150/125978 del 30 marzo 2007 con la quale il Ministro degli affari esteri ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministro dello sviluppo economico il programma di «Sostegno delle relazioni dei territori regionali con la Cina», chiedendone il finanziamento a valere sulle risorse disponibili del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Vista la nota n. 0012993 del 31 luglio 2007 con la quale il Ministro dello sviluppo economico ha segnalato che il Ministero degli affari esteri ha trasmesso, con nota n. 150/261709 del 13 luglio 2007, una nuova versione della proposta inizialmente presentata, esprimendo al riguardo condivisione sulla nuova rielaborazione del citato Programma, articolato in due moduli, il primo dei quali comporta una richiesta di finanziamento a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate per un importo di 3,7 milioni di euro;

Tenuto conto dell'esigenza, segnalata dal Ministro proponente, di avviare il suddetto programma che consiste nel favorire un nuovo approccio come «Sistema Italia» nelle relazioni dei territori regionali dell'Italia con la Cina, con priorità per i partenariati territoriali e i progetti specifici che coinvolgono le regioni prevalentemente beneficiarie del Fondo per le aree sottoutilizzate e che presentano potenzialità inespresse nei legami economici con tale Paese, privilegiando, nel primo modulo, le azioni di sistema;

Considerato che la presente proposta è stata predisposta sulla base dei lavori del Comitato governativo Italia-Cina, nel cui ambito sono stati sottoscritti i Memorandum of understanding firmati a Pechino e Suzhou (13 e 14 novembre 2006), discussi e condivisi nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, regioni e le province autonome nella seduta del 30 novembre 2006;

Considerata l'esigenza emersa nella seduta di questo Comitato del 3 agosto 2007 di coinvolgere, nell'istruttoria della proposta, anche il Ministro del commercio con l'estero e il Ministro per gli affari regionali;

Vista la successiva nota del Ministero degli affari esteri, n. 150/342718 del 21 settembre 2007, con la quale viene comunicato che, sulla proposta in esame, è stato acquisito il consenso sia del Ministero del commercio con l'estero che del Ministero per gli affari regionali, così come espressamente concordato nel corso della citata seduta del 3 agosto 2007;

Ritenuto pertanto di accogliere la predetta richiesta avanzata dal Ministero degli affari esteri, condivisa dal rappresentante del Ministero dello sviluppo economico nel corso della riunione preparatoria del 26 settembre 2007;

Delibera:

1. Per le finalità del programma denominato «Sostegno delle relazioni dei territori regionali con la Cina», è disposta l'assegnazione di un importo di 3.700.000 euro a favore del Ministero degli affari esteri per il finanziamento del primo modulo di intervento richiamato in premessa relativo al biennio 2007/2008. Tale assegnazione è posta a carico delle

risorse disponibili sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui alla citata delibera di questo Comitato n. 165/2006.

2. La governance del programma sarà curata dal Ministero degli affari esteri, Direzione generale per i Paesi dell'Asia, Oceania, Pacifico e Antartide, in coordinamento con il Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione.

Per l'attuazione delle azioni di sistema e per l'assistenza tecnica ai partenariati territoriali (lettere a e b del programma citato) il Ministero degli affari esteri potrà stipulare apposite convenzioni.

In particolare, per quanto concerne le azioni di sistema, il Ministero degli affari esteri si avvarrà del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito presso la stessa Amministrazione ai sensi dell'art. 1 della legge n. 144/1999.

Il Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, fornirà la propria collaborazione per l'attuazione delle azioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del citato programma.

I progetti specifici (lettera *c)* previsti dal programma saranno realizzati attraverso un processo di partenariato tra il Ministero degli affari esteri e le regioni, utilizzando di norma lo strumento dell'Accordo di programma quadro (APQ) da stipulare con le regioni interessate ai progetti.

3. Il Ministero degli affari esteri invierà relazioni semestrali al CIPE e al Ministero dello Sviluppo economico, entro 60 giorni dalle scadenze rispettivamente del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno, sull'effettivo stato di realizzazione dell'intervento, avvalendosi del monitoraggio degli Accordi di programma quadro (APQ) per i progetti specifici, qualora si utilizzi tale strumento.

Roma, 28 settembre 2007

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6, Economia e finanze, foglio n. 324

DELIBERAZIONE 9 novembre 2007.

Fondo sanitario nazionale 2006 - Ripartizione tra le regioni delle somme vincolate destinate al Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario. (Deliberazione n. 113/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, la deliberazione dell'assegnazione delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente in favore delle regioni, tenuto conto dell'importo complessivo presunto del gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone tra l'altro, che le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia, provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994 e dell'art. 1, comma 144, della legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» ed in particolare l'art. 72, comma 6, che istituisce, per il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie e il conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario nazionale, un Fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» ed in particolare l'art. 28, comma 8, che integra di 70 miliardi di lire annui, a decorrere dall'anno 2000, il suddetto fondo, riducendo corrispondentemente le disponibilità destinate al finanziamento dei progetti di cui all'art. 1, comma 34-*bis*, della legge n. 662/1996, e successive modificazioni;

Vista la propria delibera n. 140 del 17 novembre 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2007) concernente la ripartizione della quota di parte corrente 2006 del Servizio sanitario nazionale con la quale, tra l'altro, sono state accantonate le risorse pari a 30.152.000,00 euro per la corresponsione dell'indennità di esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario;

Vista la proposta del Ministro della salute del 18 settembre 2007, trasmessa con nota DGPRO-G.IV I.8.d.f 20946, del 4 ottobre 2007, concernente la ripartizione tra le regioni della somma vincolata sul Fondo sanitario nazionale 2006 pari a 30.152.000 euro destinata al fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario, sulla base del numero dei dirigenti che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 1° agosto 2007 rep. Atti n. 167/CSR;

Delibera:

Le risorse destinate al Fondo per l'esclusività del rapporto di cui all'art. 72, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, pari a 30.152.000,00 euro per l'anno 2006, sono ripartite tra le regioni, sulla base del numero dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per la libera professione intramuraria, per come indicato nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera.

Roma, 9 novembre 2007

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6, Economia e finanze, foglio n. 327

ALLEGATO

FSN 2006 - RIPARTO FONDO DI ESCLUSIVITÀ A NORMA DELL'ART. 28, COMMA 8, DELLA LEGGE N. 488/1999

REGIONI	N. Dirigenti ruolo sanitario (da Conto annuale 2003)	Assegnazione FSN 2006 (Euro)
PIEMONTE	9.652	2.616.350,00
VALLE D'AOSTA		
LOMBARDIA	15.464	4.191.799,00
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO		
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		
VENETO	8.300	2.249.866,00
FRIULI-VENEZIA GIULIA		
LIGURIA	4.255	1.153.395,00
EMILIA-ROMAGNA	9.269	2.512.531,00
TOSCANA	7.968	2.159.871,00
UMBRIA	2.037	552.166,00
MARCHE	3.373	914.313,00
LAZIO	11.317	3.067.679,00
ABRUZZO	3.050	826.758,00
MOLISE	834	226.071,00
CAMPANIA	12.294	3.332.512,00
PUGLIA	7.247	1.964.431,00
BASILICATA	1.285	348.323,00
CALABRIA	5.082	1.377.569,00
SICILIA	6.621	1.794.743,00
SARDEGNA	3.186	863.623,00
TOTALE . . .	111.234	30.152.000,00

DELIBERAZIONE 9 novembre 2007.

Fondo sanitario nazionale 2007 - Parte corrente - Ripartizione tra le regioni delle risorse accantonate per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, legge n. 662/1996. (Deliberazione n. 114/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale ed in particolare l'art. 53 che definisce le linee di indirizzo e di svolgimento dell'attività istituzionale del Servizio sanitario nazionale, le quali sono stabilite nel Piano sanitario nazionale e fissate per una durata triennale con legge dello Stato;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che questo Comitato, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione di specifici obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 34-*bis* introdotto dall'art. 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la predisposizione da parte delle regioni di specifici progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale utilizzando le quote a tal fine vincolate dal CIPE ai sensi del citato art. 1, comma 34;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge n. 662/1996, con cui sono state elevate le misure del concorso al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 1, comma 836, della legge finanziaria 2007, il quale stabilisce che, dall'anno 2007, la regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006 con cui è stato approvato il Piano sanitario nazionale per il triennio 2006-2008;

Vista la propria delibera 28 settembre 2007, n. 97, concernente la ripartizione tra le Regioni delle risorse di parte corrente 2007 del Servizio sanitario nazionale, da cui è stata accantonata la somma di 1.199.950.000 euro, per l'attuazione di programmi speciali previsti dal Piano nazionale 2006-2008, ai sensi della legge n. 662/1996;

Vista la nota del Ministro della salute del 19 settembre 2007, protocollo n. D.G.PROG. 19663 I.8d.f, con la quale è stata trasmessa la proposta di riparto tra le regioni delle risorse pari a 1.199.950.000 euro, accantonate sulle risorse vincolate del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2007, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale previsti dal Piano sanitario nazionale 2006-2008;

Vista l'intesa del 1º agosto 2007, Repertorio Atti n. 166/CSR, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta di riparto per l'anno 2007 delle risorse pari a 1.199.950.000 euro;

Delibera:

A valere sulle risorse stanziate per il Fondo sanitario nazionale 2007, parte corrente, è assegnata alle Regioni la somma di 1.199.950.000 euro per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale previsti dal Piano sanitario nazionale 2006-2008.

Gli importi sono ripartiti come da allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 9 novembre 2007

Il Presidente: Prodi

Il segretario del CIPE: Gobbo

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6, Economia e finanze, foglio n. 328

ALLEGATO

ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE VINCOLATE AGLI OBIETTIVI DI PIANO SANITARIO PER L'ANNO 2007

(importi in euro)

REGIONI	Popolazione riparto 2007	Popolazione utile	Somma disponibile spettante
PIEMONTE	4.341.733	4.341.733	99.109.822
VAL D'AOSTA	123.978		-
LOMBARDIA	9.475.202	9.475.202	216.292.799
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	482.220		-
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	502.908		-
VENETO	4.738.313	4.738.313	108.162.652
FRIULI-VENEZIA GIULIA	1.208.278		-
LIGURIA	1.610.134	1.610.134	36.754.930
EMILIA ROMAGNA	4.187.557	4.187.557	95.590.408
TOSCANA	3.619.872	3.619.872	82.631.721
UMBRIA	867.878	867.878	19.811.268
MARCHE	1.528.809	1.528.809	34.898.504
LAZIO	5.304.778	5.304.778	121.093.490
ABRUZZO	1.305.307	1.305.307	29.796.568
MOLISE	320.907	320.907	7.325.424
CAMPANIA	5.790.929	5.790.929	132.190.980
PUGLIA	4.071.518	4.071.518	92.941.557
BASILICATA	594.086	594.086	13.561.349
CALABRIA	2.004.415	2.004.415	45.755.281
SICILIA	5.017.212	2.805.123	64.033.247
SARDEGNA	1.655.677	-	-
TOTALE . . .	58.751.711	52.566.561	1.199.950.000

DELIBERAZIONE 9 novembre 2007.

Fondo sanitario nazionale 2006 - Parte corrente - Ripartizione tra le regioni delle risorse accantonate per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, legge n. 662/1996. (Deliberazione n. 115/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale ed in particolare l'art. 53 che definisce le linee di indirizzo e di svolgimento dell'attività istituzionale del Servizio sanitario nazionale, le quali sono stabilite nel Piano sanitario nazionale e fissate per una durata triennale con legge dello Stato;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che questo Comitato, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione di specifici obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 34-*bis* introdotto dall'art. 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la predisposizione da parte delle regioni di specifici progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale utilizzando le quote a tal fine vincolate dal CIPE ai sensi del citato art. 1, comma 34;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge n. 662/1996, con cui sono state elevate le misure del concorso al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006 con cui è stato approvato il Piano sanitario nazionale per il triennio 2006-2008;

Vista la propria delibera 17 novembre 2006, n. 140 (*Gazzetta Ufficiale* n. 18/2007) concernente «la ripartizione della quota di parte corrente 2006 del Servizio sanitario nazionale» con la quale, tra l'altro, è stata accantonata la somma di 1.254.000.000 di euro per l'attuazione di programmi speciali previsti dal Piano sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 662/1996;

Vista la proposta del Ministro della Salute del 2 novembre 2007, D.G.PROG. IV/23374, con la quale per l'anno 2006 si individuano le risorse pari a 1.254.000.000 di euro da assegnare alle regioni per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale previsti dal Piano sanitario nazionale 2006-2008;

Vista l'intesa del 29 marzo 2007, Rep. n. 72/CSR, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta di riparto per l'anno 2006 delle risorse pari a 1.254.000.000 di euro;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

A valere sulle risorse stanziate per il Fondo sanitario nazionale 2006, parte corrente, è assegnata alle regioni la somma di 1.254.000.000 di euro per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale previsti dal Piano sanitario nazionale 2006-2008.

Gli importi sono ripartiti come da allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 9 novembre 2007

Il Presidente: Prodi

Il segretario del CIPE: Gobbo

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6, Economia e finanze, foglio n. 329

ALLEGATO

ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE VINCOLATE AGLI OBIETTIVI DI PIANO SANITARIO PER L'ANNO 2006

(importi in euro)

REGIONI	Popolazione riparto 2006	Popolazione utile	Somma disponibile spettante
PIEMONTE	4.330.172	4.330.172	101.399.141,00
VAL D'AOSTA	122.868		-
LOMBARDIA	9.393.092	9.393.092	219.956.958,00
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	477.067		-
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	497.546		-
VENETO	4.699.950	4.699.950	110.058.190,00
FRIULI-VENEZIA GIULIA	1.204.718		-
LIGURIA	1.592.309	1.592.309	37.286.917,00
EMILIA-ROMAGNA	4.151.369	4.151.369	97.212.132,00
TOSCANA	3.598.269	3.598.269	84.260.252,00
UMBRIA	858.938	858.938	20.113.653,00
MARCHE	1.518.780	1.518.780	35.565.097,00
LAZIO	5.269.972	5.269.972	123.406.330,00
ABRUZZO	1.299.272	1.299.272	30.424.903,00
MOLISE	321.953	321.953	7.539.136,00
CAMPANIA	5.788.986	5.788.986	135.560.021,00
PUGLIA	4.068.167	4.068.167	95.263.800,00
BASILICATA	596.546	596.546	13.969.249,00
CALABRIA	2.009.268	2.009.268	47.050.798,00
SICILIA	5.013.081	2.882.522	67.499.677,00
SARDEGNA	1.650.052	1.171.537	27.433.746,00
TOTALE . . .	58.462.375	53.551.102	1.254.000.000,00

DELIBERAZIONE 9 novembre 2007.

Legge n. 97/1994: Approvazione dei criteri di riparto e ripartizione tra le regioni e le province autonome del Fondo nazionale per la montagna per gli anni 2006 e 2007. (Deliberazione n. 116/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane» che, all'art. 2 comma 1, istituisce presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 che all'art. 34 estende il riparto del Fondo a tutte le regioni e le province autonome;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2006) che, all'art. 1, comma 162, ha previsto, per l'anno 2006, uno stanziamento del Fondo pari a 20.000.000 euro;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007) che all'art. 1, comma 1278, ha previsto, per l'anno 2007, uno stanziamento del Fondo pari a 25.000.000 euro;

Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 2 della legge n. 97/1994 e le sue successive modificazioni, il quale stabilisce che i criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono adottati con deliberazione di questo Comitato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome su proposta del Ministro per gli affari regionali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto, altresì, il comma 6 del citato art. 2 inerente i criteri da tenere presente nella ripartizione del Fondo;

Vista la propria delibera del 13 aprile 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 98/1994), concernente l'istituzione del Comitato tecnico interministeriale per la montagna (CTIM) con il compito di garantire una coordinata attuazione della citata legge n. 97/1994;

Visto il decreto del 3 agosto 2007, n. 55186, della Ragioneria generale dello Stato che ha trasferito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le somme relative al finanziamento del Fondo nazionale per la montagna;

Considerato che il CTIM ha esperito i lavori istruttori relativi ai criteri di ripartizione del Fondo nazionale per la montagna per gli anni 2006 e 2007, traducendoli in specifici indicatori statistici;

Vista la proposta del Ministro per gli affari regionali concernente i criteri di riparto e la relativa ripartizione tra le regioni e le province autonome del Fondo nazionale per la montagna per gli anni 2006 e 2007;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali alla proposta del Ministro degli affari regionali e le autonomie locali;

Visto il parere favorevole della Conferenza Stato-regioni espresso nella seduta del 20 settembre 2007;

Delibera:

1. Sono approvati, per gli anni 2006 e 2007, i criteri di riparto del Fondo nazionale per la montagna tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, ai sensi dell'art. 2, comma 6 della legge 97/1994, tengono conto:

1.1 dell'estensione del territorio montano;

1.2 della popolazione residente nelle aree montane;

1.3 della salvaguardia dell'ambiente e dello sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali;

1.4 del reddito medio pro-capite;

1.5 del livello dei servizi;

1.6 dell'entità dei trasferimenti ordinari e speciali.

2. Sono posti a base del presente riparto i seguenti indicatori statistici derivanti dai criteri di cui al punto 1:

2.1 indicatori dimensionali relativi alla superficie geografica ed alla popolazione delle zone montane;

2.2 indicatori di intensità correttivi del dato dimensionale basati sulla composizione per età della popolazione, sulla situazione occupazionale, sui fenomeni di spopolamento, sul reddito medio pro-capite, sul livello dei servizi, sulle politiche e sulle esigenze di salvaguardia ambientale;

2.3 indicatore di perequazione volto a tenere conto delle altre fonti di finanziamento a disposizione delle regioni per i territori montani;

Le relative quote di riparto percentuali afferenti ciascuna regione sono riportate nella colonna A della tabella allegata, che costituisce parte integrante della presente delibera.

3. È contestualmente approvato, per gli anni 2006 e 2007, il piano di riparto della somma complessiva di 45.000.000 euro, di cui alla colonna B della predetta tabella, tra le regioni e le province autonome.

Roma, 9 novembre 2007

Il Presidente: Prodi

Il segretario del CIPE: Gobbo

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6, Economia e finanze, foglio n. 325

ALLEGATO

FONDO NAZIONALE MONTAGNA - ANNI 2006 E 2007

	Quota di riparto 2006-2007 (%)	ASSEGNAZIONI		
	COLONNA A	2006	2007	Totale COLONNA B
PIEMONTE	7,205	1.441.016,56	1.801.270,70	3.242.287,26
VALLE D'AOSTA	1,334	266.829,95	333.537,43	600.367,38
LOMBARDIA	6,845	1.369.032,00	1.711.290,00	3.080.322,00
BOLZANO	4,605	921.100,03	1.151.375,03	2.072.475,06
TRENTO	3,430	685.902,76	857.378,45	1.543.281,21
VENETO	3,040	607.953,47	759.941,83	1.367.895,30
FRIULI-VENEZIA GIULIA	1,900	379.947,77	474.934,71	854.882,48
LIGURIA	2,911	582.208,56	727.760,70	1.309.969,26
EMILIA-ROMAGNA	4,850	969.942,73	1.212.428,41	2.182.371,14
TOSCANA	5,322	1.064.358,09	1.330.447,62	2.394.805,71
UMBRIA	3,970	794.077,20	992.596,50	1.786.673,70
MARCHE	3,295	658.988,31	823.735,38	1.482.723,69
LAZIO	5,129	1.025.854,25	1.282.317,82	2.308.172,07
ABRUZZO	5,084	1.016.804,82	1.271.006,04	2.287.810,86
MOLISE	2,266	453.166,43	566.458,04	1.019.624,47
CAMPANIA	7,669	1.533.766,57	1.917.208,21	3.450.974,78
PUGLIA	3,218	643.685,47	804.606,83	1.448.292,30
BASILICATA	4,582	916.346,18	1.145.432,73	2.061.778,91
CALABRIA	8,699	1.739.719,15	2.174.648,93	3.914.368,08
SICILIA	5,903	1.180.676,86	1.475.846,08	2.656.522,94
SARDEGNA	8,743	1.748.622,84	2.185.778,56	3.934.401,40
ITALIA . . .	100,000	20.000.000,00	25.000.000,00	45.000.000,00

08A00378

AUGUSTA IANNINI, *direttore* ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

(G803016/1) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.